

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1236 del 03 agosto 2011

Modalità e criteri per la concessione dei contributi a favore degli archivi di Ente locale e di interesse locale. L.R. n.50 del 5.9.1984, art.42.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Approvazione di nuove regole per la concessione dei contributi annuali previsti dalla L.R. 50/84 art. 42, a favore di soggetti pubblici e privati detentori di archivi. Modalità di inoltro della domanda e criteri di formazione della graduatoria.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'art. 42 della L.R. n. 50 del 1984 prevede l'erogazione annuale di contributi a soggetti sia pubblici che privati titolari di archivi, al fine di sostenere la salvaguardia e la fruibilità dei beni archivistici presenti sul territorio. La realizzazione di tale concessione di contributi prevista dalla succitata Legge Regionale si basava sull'applicazione dei criteri di riparto definiti con Deliberazione n. 2363 del 4 agosto 2009.

Con deliberazione n. 1895 del 27 luglio 2010 la Giunta regionale ha riformato profondamente i criteri di assegnazione di tali contributi in considerazione del forte incremento delle istanze ammissibili pervenute, le quali dall'esercizio 2009 all'esercizio 2010 erano aumentate del 256%, passando da 25 a 64 per dare rilievo all'intervento regionale impedendo che la ripartizione in numerosi piccoli contributi, annullasse l'effettiva efficacia del sostegno regionale per i singoli progetti.

La successiva contrazione delle risorse disponibili nel capitolo di spesa dedicato (Cap. 70210 delle Spese), pari nel 2011 al 50 %, correlata alla difficoltà in questa fase della finanza regionale, e più in generale della finanza pubblica, suggerisce ora di ridimensionare le entità minima e massima dei progetti da ammettere nella graduatoria in modo da non ridurre eccessivamente il numero, senza peraltro modificare le altre regole fissate nel 2010.

A tal fine pertanto sono state elaborate le Linee guida dell'**Allegato A** in cui si riassumono i criteri a cui dovrebbe ispirarsi il riparto dei contributi e in cui vengono descritte le modalità per l'inoltro delle domande. Le istanze di contributo, formulate secondo il modello presentato nell'**Allegato B**, devono essere necessariamente corredate dalla Scheda descrittiva dell'Archivio, **Allegato C**, e dal Progetto che s'intende presentare a contributo, secondo il modello offerto dall'**Allegato D**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e le sue successive integrazioni e modifiche;
- VISTA la L.R. n.50 del 5.9.1984, art.42;
- VISTA la DGR n. 1895 del 27.7.2010;

delibera

1. di approvare, secondo quanto espresso in premessa, le linee guida, **Allegato A**, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti i criteri di riparto per le attività di restauro, riordino e inventariazione a favore degli archivi, nonché lo schema di domanda di contributo, **Allegato B**, la scheda descrittiva dell'Archivio, **Allegato C**, e il tracciato per la presentazione del progetto, **Allegato D**;
2. di abrogare le disposizioni della DGR n. 1895 del 27 luglio 2010, concernenti i criteri di riparto contributi per gli archivi;
3. di incaricare la Direzione regionale Beni Culturali dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.